



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**Le unioni civili omosessuali: la Legge
Cirinnà**

Same-sex civil unions: Cirinnà Law

Relatore:
Prof. Pietro Maria Putti

Rapporto Finale di:
Maria Morgante

Anno Accademico 2020/2021

INDICE

INTRODUZIONE	pag. 3
CAPITOLO 1. DALLA FAMIGLIA LEGITTIMA ALLE UNIONI CIVILI	pag. 5
1.1 Cenni sulla famiglia: dal fascismo ad oggi	pag. 5
1.2 L'esigenza di una tutela giuridica delle unioni same-sex	pag. 7
1.3 Il contesto attuale	pag. 9
CAPITOLO 2. LA LEGGE CIRINNÀ	pag.10
2.1 Luci ed ombre della L. n. 76/2016	pag.10
2.2 I diritti successori	pag.18
2.3 La famiglia omogenitoriale: la filiazione nella coppia omosessuale	pag.19
2.4 Lo scioglimento dell'unione civile	pag.21
CAPITOLO 3. UNA TUTELA AGGIUNTIVA PER LE COPPIE OMOSESSUALI	pag.24
3.1 La questione omofobica: le recenti violenze ai danni di coppie gay	pag.24
3.2 La proposta del Ddl Zan	pag.26
CONCLUSIONI	pag.28
BIBLIOGRAFIA	pag.29

INTRODUZIONE

Con la presente tesi intendo analizzare l'attuale tema delle unioni civili omosessuali, argomento estremamente interessante in virtù dei diritti fondamentali dell'uomo ed in continuo divenire.

Ho deciso di elaborare la mia tesi di laurea triennale seguendo l'argomento delle unioni civili in Italia in quanto mi ritengo estremamente sensibile al tema, ai diritti fondamentali delle persone ed interessata a saperne di più dal punto di vista giuridico, per ampliare la mia cultura in merito e per poterla diffondere al prossimo. Inoltre, ho ritenuto opportuno e necessario sviluppare questa tesi visti i recenti accadimenti relativi a violenze contro coppie gay (l'aggressione a due ragazzi gay a Palermo dello scorso maggio, giusto per citarne una) ed i recenti sviluppi del Ddl Zan, che punta a ad abbattere pregiudizi e violenze (fondati sul sesso, genere, orientamento sessuale, disabilità o sull'identità di genere) e a diffondere una cultura inclusiva anche nelle scuole e tra la gente comune (come vedremo di seguito, precisamente nel capitolo terzo).

La tesi sarà suddivisa in tre capitoli: il primo, finalizzato ad analizzare i mutamenti e le conquiste del diritto di famiglia, in particolar modo delle unioni same-sex (si pensi che fino a pochi anni fa non godevano di un riconoscimento giuridico in Italia); il secondo capitolo, invece, rappresenta uno studio critico della Legge del 20 maggio 2016 n.76, volto ad esaminare dal punto di vista giuridico la legge in

questione e le sue più innovative sfaccettature; infine, il terzo capitolo si propone di approfondire la questione omofobica dal punto di vista giuridico che ha comportato e comporta ancora oggi, la necessità di una tutela aggiuntiva che abbatta pregiudizi e la paura della diversità, il Ddl Zan.

CAPITOLO 1. DALLA FAMIGLIA LEGITTIMA ALLE UNIONI CIVILI

1.1 Cenni sulla famiglia: dal fascismo ad oggi

Con l'avvento del fascismo, si diffuse un nuovo modello di famiglia, la famiglia intesa come istituzione sottomessa allo Stato e da esso gerarchicamente dipendente.

Tuttavia, la famiglia veniva tutelata in funzione degli interessi dello Stato, in quanto considerata luogo di produzione e di educazione dei minori, educazione fascista.

Un nuovo volto della famiglia è riscontrabile, successivamente, con i Patti Lateranensi del 1929, che hanno introdotto una nuova forma di matrimonio, il matrimonio definito come “concordatario”, celebrato, cioè, da un ministro del culto cattolico e che produce effetti civili.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si riconosce una posizione di autonomia, rispetto allo Stato, della famiglia: con l'articolo 29, la Repubblica riconosce e tutela i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio; inoltre si introduce il principio della parità morale e giuridica tra i coniugi, rafforzato poi dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.

Pertanto, il modello principale di relazioni familiari è quello di una famiglia fondata sul matrimonio, un atto libero da cui scaturiscono diritti e doveri per i coniugi.

La riforma del 1975, precedentemente citata, ha introdotto notevoli innovazioni nel sistema familiare, quali:

- 1) Rapporto paritario tra i coniugi nella direzione della famiglia;

- 2) L'innalzamento dell'età per contrarre matrimonio;
- 3) Ampliamento delle cause di invalidità del matrimonio;
- 4) L'abolizione della "colpa" come causa di separazione personale;
- 5) Introduzione del regime di "comunione" dei beni;
- 6) L'abolizione della dote;
- 7) L'abolizione del "patrimonio familiare" e la sua sostituzione con l'istituto del "fondo patrimoniale";
- 8) L'attribuzione della legittimazione ad agire per il disconoscimento della paternità anche alla madre e al figlio;
- 9) La riconoscibilità dei figli adulterini;
- 10) L'ammissibilità di una illimitata ricerca giudiziale della paternità naturale;
- 11) Il miglioramento della posizione successoria del coniuge e dei figli naturali;
- 12) La previsione dell'intervento del giudice in alcuni casi di contrasto tra coniugi nella direzione della vita familiare.

1.2 L'esigenza di una tutela giuridica delle unioni same-sex

Prima dell'approvazione della Legge numero 76/2016, le regole applicabili alle coppie omosessuali erano solo quelle relative alla "convivenza": infatti, il Legislatore equiparava la posizione del convivente (senza distinzione tra etero o omosessuali) a quella del coniuge (ad esempio nei rapporti con i privati, con i pubblici poteri e in quelli con i figli).

In particolare, in mancanza di una disciplina specifica per le coppie same-sex, i giudici applicavano le regole generali del diritto comune delle obbligazioni e dei contratti, in funzione dei principi costituzionali del nostro ordinamento.

La necessità di protezione giuridica delle unioni omosessuali, si basa, però, su un altro ordine di questioni: il **riconoscimento stesso dell'unione**, problema fondamentale per le coppie omosessuali.

Questa situazione ha determinato una grave insufficienza di tutela dei diritti fondamentali, tanto che lo Stato italiano è stato condannato per aver lasciato le coppie omosessuali in una situazione di "*legal vacuum*", nonostante i richiami della Corte Costituzionale: si tratta del noto caso della sentenza Oliari che, nel 2015, ha coinvolto l'Italia.

Già nel 2010 la Corte Costituzionale aveva sottolineato la necessità dell'intervento del Legislatore, poi richiamato all'obbligo di provvedere con massima sollecitudine. La Corte europea sottolineò, inoltre, come la tutela precedente alla Legge n.76 fosse carente non solo nel contenuto, ma anche nella misura in cui non

provvedesse alle esigenze della coppia. Infine, la Corte, ritenendo che il Governo italiano avesse lasciato gli interessati in una situazione di “incertezza giuridica” (risultando così inadempiente), lo condannò.

Pertanto, per il Legislatore, vi era l’obbligo di introdurre una disciplina delle unioni con il matrimonio o con una forma equivalente ad esso: la legge delle unioni registrate, doveva assicurare ad esse, in quanto FAMIGLIE, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, una tutela equivalente al matrimonio, “una somiglianza molto stretta con il matrimonio”, a detta della Corte.

1.3 Il contesto attuale

Con l'introduzione delle unioni civili, si è notevolmente ampliato il ventaglio di possibilità disponibili per una coppia che intenda formalizzare giuridicamente il proprio legame.

Infatti, in alcune legislazioni, gli strumenti ad oggi disponibili possono comprendere fino a tre diverse possibilità, aperte sia a coppie eterosessuali che omosessuali: il matrimonio, le unioni civili ed i contratti di convivenza.

Mentre agli albori della Convenzione, le relazioni si classificavano semplicemente in familiari (quelle coniugali) e non familiari (quelle extra-coniugali), oggi la situazione si prospetta diversamente.

Ad oggi le relazioni presentano molte più sfumature e complessità, la composizione delle famiglie appare più eterogenea ed il matrimonio si configura solo come una delle tante possibilità di ufficializzare un legame stabile: anzi, attualmente il matrimonio è un istituto in progressivo declino, a favore di strumenti più agili e moderni.

L'idea di famiglia è stata coinvolta in quel processo definito da Bauman come "società liquida", la quale grazie a fenomeni come globalizzazione, progresso tecnologico, conversione degli affetti in beni di consumo, ha comportato notevoli cambiamenti nella percezione delle relazioni familiari durature, che sono diventate più dinamiche e mutevoli, a discapito dell'istituto giuridico del matrimonio.

CAPITOLO 2. LA LEGGE CIRINNA'

2.1 Luci ed ombre della L. n. 76/2016

Con la Legge del 20 maggio 2016, nota come Legge Cirinnà (dal nome della senatrice promotrice e prima firmataria), il Parlamento italiano è finalmente intervenuto in merito alla tutela delle unioni same-sex e delle convivenze di fatto, creando un nuovo istituto giuridico parallelo al matrimonio e riservato alle coppie dello stesso sesso, chiamato unione civile.

La Legge Cirinnà relativa alla regolamentazione delle unioni civili dello stesso sesso e alla disciplina delle convivenze, è stato un provvedimento che ha prodotto un profondo mutamento nella struttura giuridica delle relazioni familiari, dando vita a due nuovi tipi legali di rapporti di coppia: l'unione civile, disciplinata dai commi 1°-35°, e le convivenze di persone maggiorenni di diverso o stesso sesso, disciplinate dal 36° comma in poi.

La legge (la cui costituzione si deve ad un “maxiemendamento” approvato dal Senato), si compone di un unico articolo suddiviso in 69 commi: in particolar modo, di seguito, approfondiremo quelli relativi alle unioni civili.

Comma 1: “La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.”

La riconduzione dell'unione civile alle formazioni sociali, desta non poche perplessità; infatti, per "formazione sociale", ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, deve intendersi "ogni forma di comunità idonea a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione": ciò significa che l'unione civile, a differenza del matrimonio, non viene considerata famiglia (art. 29 Costituzione), bensì formazione sociale.

Inoltre, il richiamo all'articolo 3 Cost., sembrerebbe sottolineare, da un lato, che finora si sia consumata un'ingiustizia per la negazione dell'accesso al matrimonio alle coppie omosessuali, e dall'altro, la non piena attuazione del principio di uguaglianza in ragione dell'impossibilità di accedere all'istituto giuridico del matrimonio.

Comma 2: "Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni"

Le coppie che intendano costituire un'unione civile, dunque, devono rivolgersi all'ufficiale di stato civile per effettuare un'apposita dichiarazione alla presenza di due testimoni. Tale norma appare però lacunosa in quanto non chiarisce quale sia l'ufficiale di stato civile competente, al quale spetta anche, secondo il terzo comma, la registrazione degli atti dell'unione civile nell'archivio dello stato civile (di seguito riportato).

Comma 3: “L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile”

Inoltre, quanto ai requisiti di validità dell'unione civile, come per il matrimonio, le due persone devono essere maggiorenni, ma non è prevista la possibilità di consentire l'unione civile tra due minorenni ultrasedicenni, come invece accade per il matrimonio (art. 84 c.c.).

Comma 4: “Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- a) La sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;*
- b) L'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;*
- c) La sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;*

d) La condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.”

Dunque, come accade per il matrimonio, sono previste alcune cause impeditive per la costituzione di un'unione civile. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui sopra comporta la nullità dell'unione civile, secondo quanto stabilito dal 5° comma (di seguito riportato), applicando le norme dettate per il matrimonio (artt. 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 129 bis c.c.).

Comma 5: “La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.”

Comma 6: “L’unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell’articolo 68 del codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell’unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L’unione civile costituita da una parte durante l’assenza dell’altra non può essere impugnata finché dura l’assenza.”

Il 6° comma, sulla falsa riga di quanto previsto per il matrimonio (art. 117 c.c., 3° comma), stabilisce che l’unione civile costituita da una parte durante l’assenza dell’altra non possa essere impugnata finché dura l’assenza.

Comma 7: “L’unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa.

Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altra parte. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore. L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altra parte, si accerti che la stessa non

avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;

b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile.”

Per quanto concerne il 7° comma, relativo all'impugnazione dell'unione civile per violenza o timore di eccezionale gravità ed errore, si segnala, in materia di errore, il mancato riferimento all'esistenza di un'anomalia o deviazione sessuale tale da impedire lo svolgimento della vita comune (invece previsto dall'art. 122 c.c. per il matrimonio).

Comma 9: “L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.”

Quanto al 9° comma, l'unione civile è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, contenente i dati relativi alle parti.

Inoltre, in base a quanto affermato dal 10° comma, le parti possono decidere di assumere, per tutta la durata dell'unione civile, un cognome comune, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile. La parte può anteporre o posporre al

cognome comune il proprio cognome, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. In questo, l'unione civile si differenzia dal matrimonio in cui la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito.

Comma 11: “Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.”

Gli effetti personali dell'unione civile sono quasi identici a quelli del matrimonio: tra le parti, infatti, nasce l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, ma non alla fedeltà.

Emblematica appare l'opaca vicenda che ha condotto alla soppressione del dovere di fedeltà (oltre che a quello di collaborazione). Vicenda “opaca” se si pensa che la giurisprudenza che si è occupata della convivenza *more uxorio*, negli ultimi anni, ha fatto leva su molteplici doveri morali sulla base di quelli contemplati dall'art. 143 c.c..

Comma 13: “Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.”

Relativamente al regime patrimoniale, questo è pressoché identico a quello del matrimonio. Dunque, al momento della costituzione dell'unione civile, le parti saranno vincolate dal regime di comunione legale, a meno che non esprimano la scelta per il regime della separazione dei beni. Altri regimi sono ammessi (come la comunione convenzionale e il fondo patrimoniale), ma solo per effetto della stipula di un apposita convenzione matrimoniale, ai sensi dell'art. 162 c.c., esattamente come previsto per i coniugi.

2.2 I diritti successori

Comma 21: “Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.”

La disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso incide anche sul regime successorio.

Per le unioni civili, il Legislatore ha esteso la disciplina dedicata al coniuge superstite: infatti, la parte dell’unione civile gode di una piena equiparazione al coniuge, tanto che le disposizioni del 21° comma della Legge 76/2016 rimandano direttamente al codice civile.

La legge 76/2016 ha inoltre previsto che tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi»¹ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Infine, il 17° comma aggiunge che in “in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile”.

¹ 20° comma della L. 76/2016.

2.3 Famiglia omogenitoriale: la filiazione nella coppia omosessuale

La legge 76/2016 non prevede una norma sulla filiazione e le coppie omosessuali, seppur fondate sulla costituzione di un'unione civile, nell'ordinamento italiano non godono del diritto alla genitorialità.

Per una genitorialità intesa come un progetto di coppia, comune e condiviso, le vie che potrebbero essere percorse sono l'adozione piena di un minore in stato di abbandono o la procreazione assistita (che, per le coppie gay, deve necessariamente prevedere anche il ricorso alla gestazione per altri, la cosiddetta maternità surrogata): entrambe le tecniche, però, non sono accessibili in Italia per le coppie omosessuali.

Uno dei profili più delicati dell'unione civile è rappresentato proprio dal tema dell'adozione, per cui, ai sensi del 20° comma, “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.

Il 20° comma esclude categoricamente l'applicazione alle parti dell'unione civile della legge 184/1983 in materia di adozione: infatti, nel nostro ordinamento, l'adozione di un minore è consentita solo a una coppia coniugata senza eccezione alcuna per una coppia unita civilmente, disposizione che sembrerebbe finalizzata solo a sottolineare come il Legislatore non abbia voluto “prendere una posizione” in merito.

In realtà, nel progetto di legge era stata inserita, all'articolo 5, la cosiddetta *stepchild adoption*, dando così possibilità alla parte dell'unione civile di adottare, con l'adozione in casi particolari (ex art.44 della L. 184/1983), il figlio minore dell'altra parte.

Infatti, nello stesso 2016 sia i giudici di merito che la Corte di Cassazione hanno ammesso la possibilità per il convivente *more uxorio* omosessuale di adottare il figlio biologico del partner dello stesso sesso, ritenendo necessaria l'adozione per salvaguardare l'interesse del minore, alla conservazione dei rapporti affettivi costituiti con l'adottante.

In particolar modo a seguito della riforma della filiazione (ex D. Lgs. 28 dicembre 2013 n.154) l'interesse del minore ha assunto una grande importanza tanto da essere considerato un principio fondamentale dell'ordinamento, da tutelare in qualsiasi caso.

La *stepchild adoption* è stata oggetto di un vivace dibattito e di forti contrasti e dissensi a livello parlamentare, per superare i quali, al fine di approvare la legge più rapidamente, si è deciso di eliminare la previsione di questa forma di adozione dal testo della legge.

2.4 Lo scioglimento dell'unione civile

Comma 22: “La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.”

Comma 23: “L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.”

Comma 24: “L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.”

Comma 26: “La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.”

Le unioni civili si sciolgono per tre motivi: per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile; per scioglimento dichiarato con sentenza ex legge sul divorzio, o concordato in sede di negoziazione assistita, ovvero dinanzi al sindaco; ed infine, a seguito di sentenza per rettificazione di attribuzione di sesso.

L'unione civile, al pari del matrimonio, si scioglie per morte di una delle parti.

Per quanto concerne la dichiarazione di morte presunta, quest'ultima fa acquisire lo stato di libero all'altra parte. L'unione civile contratta dopo la dichiarazione di morte è nulla *ex nunc* se il presunto morto sia accertato vivente o ritorni; non può essere, invece, dichiarata la nullità nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data successiva alla contrazione dell'unione civile (art. 68 c.c.).

L'unione civile si scioglie, inoltre, per volontà delle parti nei casi previsti dalla L. n. 898/1970 (legge sul divorzio), con esclusione dei casi di inconsumazione del matrimonio e per precedente separazione legale.

Infatti, nel caso di crisi di rapporto tra le parti civilmente unite, vi sono alcune rilevanti differenze rispetto al matrimonio: in particolare, non è necessario che i due affrontino prima una separazione legale (come invece accade per i coniugi), ma possono accedere subito alla procedura di scioglimento dell'unione civile passando per due tappe.

La prima, prevede che le parti civilmente unite, di comune accordo (o, in alternativa, anche se a richiederlo è uno solo dei due), comunichino all'ufficiale di stato civile la volontà di sciogliere l'unione. Decorsi tre mesi, i due potranno divorziare in modo consensuale davanti l'ufficiale di stato civile, oppure ricorrendo alla procedura di negoziazione assistita da avvocati, o ancora ricorrendo alla procedimento di divorzio su domanda congiunta.

Se invece le parti non dovessero essere d'accordo sulle condizioni del divorzio, si procederà per via giudiziale, davanti al Tribunale, con una causa di divorzio analoga a quella tra coniugi, che terminerà con una sentenza che dichiarerà sciolta l'unione e provvederà sulle questioni patrimoniali.

Infine, l'unione civile si scioglie per rettificazione di attribuzione di sesso, ai sensi del comma 26 della legge in analisi.

CAPITOLO 3. UNA TUTELA AGGIUNTIVA PER LE COPPIE OMOSESSUALI

3.1 La questione omofobica: le recenti violenze ai danni di coppie gay

L'omofobia è una forma di violenza caratterizzata dall'atteggiamento di ostilità nei confronti degli omosessuali, uomini o donne che siano. L'omofobia è costituita da una "doppia dimensione", il rifiuto irrazionale (o addirittura un odio verso gay, lesbiche e omosessuali) e la costruzione ideologica: tali componenti fanno sì che l'omofobia designi l'altro come inferiore, anomalo, strano, in un piano diverso rispetto l'eterosessuale.

L'omofobia non è altro che la paura che venga riconosciuta una nuova identità di valore e si manifesta attraverso l'insulto, l'offesa, l'odio ed il ripudio degli omosessuali; in realtà, l'omosessualità va considerata come una forma di sessualità legittima al pari dell'eterosessualità, null'altro che la manifestazione del pluralismo sessuale, di cui è stato ampiamente discusso nella tesi, in particolar modo nel primo capitolo.

Questa recente ostilità nei confronti di gay e lesbiche sta destando non poche preoccupazioni, ed è proprio per questo che si è modificato il modo in cui la questione è stata trattata finora: l'attenzione si è spostata dallo studio del comportamento omosessuale all'omofobia nelle sue varie forme, ed è proprio per

questo che non è legittimo parlare di “questione omosessuale”, bensì “*questione omofobica*”.

Si basti pensare alle recenti forme di violenze ed aggressioni nei confronti di coppie gay: mi riferisco all’episodio di giugno 2021, sulla linea 309 a Roma, nei pressi della stazione di Tiburtina, in cui un uomo ha affermato «vergognatevi, dovete nascondervi, qui ci sono i ragazzini..scendete se no vi meno», «fate schifo», con tanto di minaccia di pestaggio ai danni di una coppia di ragazzi molto giovani gay; si pensi all’aggressione di maggio 2021 a Palermo subita da una coppia gay, consumatasi in via dell’Università. Solo per citarne alcune.

Ad oggi la tutela dell’istituto giuridico dell’unione civile non basta a far sì che la famiglia omosessuale sia considerata al pari della famiglia legittima, o più in generale, quella eterosessuale.

Infatti l’omofobia è un dramma invisibile, presente cioè, quotidianamente in Italia ed in maniera interiorizzata.

3.2 La proposta del Ddl Zan

In un contesto in cui l'omofobia e le violenze contro coppie omosessuali proliferano, è stato presentato un disegno di legge, il cosiddetto Ddl Zan, dal cognome del relatore Alessandro Zan, deputato del Pd.

Si tratta una serie di misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità.

Il Ddl Zan, intende provvedere a istituire una giornata nazionale contro omofobia per il giorno 17 maggio da celebrare anche nelle scuole, al fine di promuovere ed educare alla cultura del rispetto e dell'inclusione, e di contrastare pregiudizi, discriminazioni e violenze basate sull'orientamento sessuale e non solo.

Inoltre, l'articolo 2 intende modificare l'articolo 604 bis del codice penale che, ad oggi, punisce chi "istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", integrando anche gli atti discriminatori fondati sul sesso, genere, identità di genere, orientamento sessuale e disabilità.

Un'altra proposta rilevante del Ddl Zan è contenuta nell'articolo 3, che interviene nelle norme penali a modifica dell'articolo 604 ter del Codice, sulle aggravanti.

Infatti, il testo introduce altre fattispecie legate a comportamenti omofobi prevedendo l'aggravante anche per motivi fondati sul sesso, sul genere, sul l'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità.

L'articolo 6, infine, modifica l'articolo 90 quater del codice penale, ampliando la condizione di particolare vulnerabilità e, dunque, le tutele e cautele previste attualmente alle persone offese, per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o l'identità di genere.

CONCLUSIONI

La presente tesi ha cercato di illustrare il tema delle unioni civili omosessuali partendo da una premessa storica e sul contesto attuale, per poi passare ad analizzare la Legge Cirinnà molto accuratamente ed infine è stata approfondita la questione attuale relativa all'omofobia e al Ddl Zan.

Approfondire l'istituto giuridico delle unioni civili tra coppie same-sex è stato molto utile per capire a pieno la reale necessità di tale istituto e di tale tutela giuridica, che purtroppo, ad oggi, da molti non è ancora considerata al pari della famiglia legittima, fondata sul matrimonio.

Quando, realmente, l'omosessualità non è altro che l'espressione del pluralismo sessuale discusso nel primo capitolo: citavo l'espressione di Bauman "società liquida", proprio a sottolineare come fattori quali globalizzazione, progresso tecnologico, ecc. abbiano portato alla nascita di nuove forme di sessualità e famiglia.

La tematica in questione è in continua evoluzione e sarà sicuramente oggetto di ulteriori studi, in particolare relativamente al tema delle adozioni e della genitorialità, ad oggi non previsti giuridicamente per le coppie omosessuali.

BIBLIOGRAFIA

M. Fiorini. *Profili di interesse notarile nello scioglimento delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76*, in *Rivista del notariato*, 2017, pp. 185-201.

D. Borrillo. *Omofobia: violenza, vulnerabilità e invisibilità*, in *GenIUS*, 2020, pp. 81-89

S. Aceto di Capriglia. *La "stepchild adoption" e il fenomeno delle coppie "same sex" nel diritto europeo contemporaneo*, in *federalismi.it*, 2020, pp. 42

S. Carabetta. *Coppie «same sex» ed omogenitorialità*, in *OIDU - Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2020, pp. 946-957

G. Fedele. *La protezione giuridica delle coppie omosessuali nell'ambito europeo: sviluppi e prospettive*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2020, pp. 167-194.

P.Rascigno, V.Cuffaro. *Unioni civili e convivenze di fatto: la legge*, in *Giurisprudenza italiana*, 2016, pp. 1771-1823.

La Gazzetta Ufficiale

G. Ballarani. *La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2016, pp. 623-652.